

LA PRESUNZIONE DI INNOCENZA TRA TUTELA NORMATIVA E PRASSI

di Elisabetta Gianquinto

(Dottoranda di ricerca in *Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali*,
Università degli Studi di Palermo)

Il contributo esamina la tutela della presunzione di innocenza nell'ordinamento italiano alla luce del d.lgs. n. 188/2021 – attuativo della direttiva (UE) 2016/343 – soffermandosi sui limiti applicativi dell'art. 115-bis Cpp e sul rapporto con il rimedio dell'abnormità. L'analisi si estende alla dimensione extraprocessuale del principio, con particolare attenzione al processo mediatico, alla diffusione di immagini lesive della dignità della persona e ai rischi derivanti dall'impiego dell'intelligenza artificiale, evidenziando la persistente inadeguatezza degli strumenti di tutela e la necessità di un intervento normativo più efficace.

The paper examines the protection of the presumption of innocence in the Italian legal system in light of the transposition of Directive (EU) 2016/343 through Legislative Decree No. 188/2021, focusing on the practical limitations of Article 115-bis of the Italian Code of Criminal Procedure and its relationship with the previous remedy of *abnormità* (procedural abnormality). The analysis further extends to the extra-procedural dimension of the principle, with particular attention to trial by media, the dissemination of images infringing upon personal dignity, and the risks arising from the use of artificial intelligence, highlighting the persistent inadequacy of the existing protective instruments and the need for more effective legislative intervention.

presunzione di innocenza; art. 115-bis Cpp.; immagini lesive della dignità umana

presumption of innocence; Article 115-bis of the Italian Code of Criminal Procedure; images infringing upon human dignity

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il recepimento della direttiva attraverso il d.lgs. 188/2021: la «garanzia della presunzione di innocenza» è effettiva? – 3. Il rapporto tra l'art. 115-bis c.p.p. e il ricorso per abnormità: dalla suppletiva giurisprudenziale al rimedio tipico. – 4. Dalle immagini dei soggetti ammanettati ai contenuti sintetici: minacce alla presunzione di innocenza. – 4.1. La pubblicazione di immagini di persone *in vinculis* tra disciplina interna e *standard* europei. – 5. Riflessioni conclusive sulle prospettive di effettiva tutela della presunzione di innocenza.

1. La presunzione di innocenza costituisce uno dei principi cardine dello Stato di diritto e, dalla prospettiva del processo penale, è stata definita quale “pietra angolare” del diritto al *fair trial*¹. Questa formula, all'apparenza di immediata percezione,

¹ N. Pascucci, *Il dies ad quem della presunzione di innocenza in caso di condanna: “accertamento legale della*

esprime valori non soltanto giuridici, ma anche politici, ideologici e morali, al punto da essere considerata patrimonio condiviso della cultura giuridica contemporanea². Tuttavia, nonostante il suo riconoscimento normativo, tanto a livello nazionale quanto sovranazionale, continua a incontrare significative difficoltà applicative negli ordinamenti dei diversi Stati e, in particolare, nel sistema italiano, dove sempre più frequentemente emergono tensioni tra l'esercizio del diritto di cronaca – che non di rado sfocia in forme di rappresentazione mediatica del processo penale – e la tutela effettiva della persona sottoposta a indagini o imputata.

Il principio affonda le sue radici nella proclamazione contenuta nell'art. 9 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, a partire dalla quale si è progressivamente consolidato un articolato sistema di fonti internazionali ed europee. Tra queste, l'art. 6, par. 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ne offre l'enunciazione più nota, stabilendo che ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Un tenore sostanzialmente analogo caratterizza l'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'art. 66 dello Statuto della Corte penale internazionale, a testimonianza di una convergenza normativa che attraversa i diversi livelli dell'ordinamento internazionale³.

Nel contesto dell'Unione europea, particolare rilievo assume il Libro verde sulla presunzione di non colpevolezza, presentato dalla Commissione europea il 26 aprile 2006, che ha rappresentato uno dei primi tentativi di armonizzazione delle garanzie processuali negli Stati membri. A tale percorso si è successivamente affiancato il decisivo impulso proveniente dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha progressivamente ampliato la portata applicativa del principio, valorizzandone non soltanto la dimensione probatoria, ma anche quella comunicativa e simbolica⁴.

colpevolezza" e "definitività della sentenza" tra atti sopranazionali e costituzione italiana, in *LP* 15.12.2023, 1.

² D. Vigoni, *La fisionomia tridimensionale della presunzione d'innocenza: profili di sviluppo della disciplina codicistica*, in *PPG* 2023, 223.

³ A. Zampini, *Precetti, rimedi e sanzioni: la presunzione di innocenza dal d.lgs. n. 188 del 2021 alle "riforme Nordio"*, in *DPenCont* 2024, 152 ss.

⁴ La Corte di Strasburgo ha costantemente affermato che la presunzione di innocenza deve essere «concreta ed effettiva», precisando che ove le garanzie del processo equo sancite dall'art. 6, par. 2, CEDU non trovassero concreta applicazione, il principio rischierebbe di ridursi a mera enunciazione «teorica e illusoria». C. eur., 19.12.2024, *Episcopo e Bassani c. Italia*; C. eur. GC, 11.6.2024, *Nealon e Hallam c. Regno Unito*; C. eur., 20.10.2020, *Pasquini c. San Marino*; C. eur. GC, 12.7.2013, *Allen c. Regno Unito*.

Un ulteriore e significativo avanzamento è stato compiuto con la Direttiva (UE) 2016/343⁵, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di partecipare al processo nei procedimenti penali⁶, la quale, coerentemente con l'approccio delle cd. "Direttive di Stoccolma", ha introdotto *standard* minimi di tutela della persona sottoposta ad indagini e dell'imputato. Nello specifico, il legislatore europeo, con detto provvedimento, ha inteso soffermarsi su profili particolarmente delicati quali: il divieto per le autorità pubbliche di rilasciare dichiarazioni dalle quali emerga, in via anticipata, un giudizio di colpevolezza a carico dell'imputato (art. 4); il divieto di presentare pubblicamente l'indagato o l'imputato come colpevole (art. 5); l'onere della prova della colpevolezza in capo alla pubblica accusa (art. 6); il diritto al silenzio e il privilegio contro l'autoincriminazione (art. 7)⁷.

Sul piano interno, la presunzione di non colpevolezza⁸ era già sancita dall'art. 27, comma 2, Cost.⁹, e ha trovato un nuovo vigore con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188,

⁵ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, pubblicata in G.U.U.E., 11.3.2016, L 65/1 ss.

⁶ La direttiva è stata commentata in dottrina, tra gli altri, da L. Camaldo, *Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto processo in un'unica Direttiva dell'Unione europea*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 23.3.2016; N. Canestrini, *La direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza*, in CP 2016, 2224; M. Caterini, *Presunzione di elementi della fattispecie versus presunzione di non colpevolezza*, in IP 2016, 468; A. De Caro, *La recente direttiva europea sulla presunzione di innocenza e sul diritto alla partecipazione al processo*, in www.quotidianogiuridico.it, 23.2.2016; J. Della Torre, *Il paradosso della direttiva sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle garanzie convenzionali?*, in RIDPP 2016, 1836; S. Lonati, *Informazione giudiziaria e presunzione di innocenza: lo stato di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 nei diversi ordinamenti europei*, in *Media Laws*, 21.6.2022; C. Valentini, *La presunzione d'innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra*, in PPG 2016, 193.

⁷ Si tratta di tematiche di estrema rilevanza. Nel presente contributo, tuttavia, ci si soffermerà soltanto su alcuni specifici profili della direttiva, in ragione dei recenti sviluppi registratisi sul versante interno, e segnatamente: i riferimenti pubblici alla colpevolezza contenuti in provvedimenti diversi da quelli deputati all'accertamento della responsabilità penale, nonché la pubblicazione di immagini ritraenti soggetti sottoposti a misure di coercizione fisica.

⁸ Il principio fu espressamente ripudiato dal legislatore del codice Rocco. Emblematica, al riguardo, è l'affermazione contenuta nella Relazione sul progetto preliminare del codice di procedura penale, secondo cui esso costituiva «una stravaganza, derivante da quei vieti concetti, germogliati dai principi della rivoluzione francese, per cui si portano ai più esagerati e incoerenti eccessi le garanzie individuali». Si veda, *Relazione sul progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, 1929, 22.

⁹ Occorre evidenziare come tale principio venga declinato secondo due formule distinte: «presunzione di innocenza» e «principio di non colpevolezza». In dottrina, alcune voci autorevoli considerano sostanzialmente equivalenti le locuzioni. Sul punto si veda F. Cordero, *Procedura penale*, Milano 2001, 463, ritiene si tratti di «pura questione d'enfasi: "innocente" equivale a "non colpevole"». In termini analoghi, v. A. De Caro, *Libertà personale e sistema processuale penale*, Napoli 2000, 204 ss.; P. P. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino 2009, 57; D. Vigoni, *La fisionomia tridimensionale della presunzione di innocenza*, in PPG, 2023, p. 232.

adottato in attuazione della suddetta direttiva. Il recepimento è avvenuto con significativo ritardo rispetto al termine fissato al 1° aprile 2018, originariamente giustificato dalla convinzione che l'ordinamento nazionale fosse già conforme agli *standard* europei¹⁰. Soltanto successivamente, anche alla luce delle criticità evidenziate dalla Commissione europea e della giurisprudenza sovranazionale, il legislatore italiano è intervenuto dando seguito alla delega contenuta nella l. 22 aprile 2021, n. 53¹¹, anche al fine di scongiurare l'avvio di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 TrFUE¹².

La novella legislativa introduce, da un lato, rimedi volti a rendere concretamente effettiva la garanzia della presunzione di innocenza: disciplina le modalità con cui le autorità pubbliche comunicano all'esterno, attraverso gli organi di informazione, le notizie relative a procedimenti penali in corso, e interviene sul registro linguistico adoperato in taluni atti endoprocedimentali, prevedendo apposite conseguenze nell'ipotesi in cui il lessico maggiormente rispettoso della garanzia non venga osservato. Dall'altro lato, tuttavia, il decreto lascia privi di adeguata tutela ambiti di particolare delicatezza e, tra questi, quello delle violazioni sistematicamente perpetrate dagli organi di stampa, rispetto alle quali non viene apprestato alcun rimedio specifico.

Proprio questa lacuna è stata al centro della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia mediante la lettera di costituzione in mora del 18 giugno 2025, dove si contesta il non corretto recepimento della Direttiva

Nello stesso senso, V. Garofoli, *Presunzione d'innocenza e considerazione di non colpevolezza. La fungibilità delle due formulazioni*, in RIDPP 1998, 1195 ss., secondo cui l'espressione "non colpevole" è sinonimo di "innocente" e non ne «inficia l'intimo significato»; «ne attenua semplicemente l'enfasi, senza alcuna implicazione concreta». Tuttavia, potrebbe ritenersi che la differenza tra due locuzioni non si riduca ad uno mero sinonimo, trattandosi di una dicotomia che riflette prospettive diametralmente opposte. La scelta dell'una o dell'altra formula non è neutra, ma reca con sé una diversa impostazione concettuale: "presunto innocente" e "presunto non colpevole" muovono da premesse differenti, poiché mutano il punto di vista e il presupposto logico da cui origina il giudizio. Non si tratta, dunque, di una questione meramente terminologica o di una scelta stilistica, giacché l'adozione dell'una o dell'altra locuzione può risultare suscettibile di determinare ricadute applicative differenti. In tal senso si veda, A. Zampini, *op. cit.*, 153 ss. Per un'analisi dei lavori dell'Assemblea costituente, A. Ghiara, *Presunzione di innocenza, presunzione di non colpevolezza e formula dubitativa anche alla luce degli interventi della Corte costituzionale*, in RIDPP 1974, 72 ss.

¹⁰ A. Malacarne, *La presunzione di non colpevolezza nell'ambito del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: breve sguardo d'insieme*, in SP 17.1.2022.

¹¹ Sul punto G. Spangher, *Presunzione di innocenza: la Dir. UE 343/2016 limita alla stretta necessità le informazioni delle Procure alla stampa*, in www.quotidianogiuridico.it, 28.4.2021.

¹² Aspetto segnalato dal Centro studi di Senato e Camera al Dossier n. 429, atto del governo n. 285 relativo Adeguamento alla Dir. 2016/343/UE, in tema di presunzione di innocenza, 3.

2016/343/UE, evidenziando significative carenze dell'ordinamento interno con riguardo all'impiego di misure coercitive fisiche in pubblico, al diritto al silenzio e al divieto di autoincriminazione, alla disciplina dei processi celebrati *in absentia*, nonché alla mancanza di rimedi effettivi avverso la violazione di tali diritti.

2. Il recepimento della direttiva da parte del legislatore italiano è avvenuto mediante un intervento normativo molto contenuto, ma dalla portata comunque innovativa¹³. Il d.lgs. n. 188/2021 si compone di soli sei articoli e, tra questi, la disposizione di maggiore rilievo è senz'altro rappresentata dall'art. 4 del decreto – con il quale è stato trasposto nell'ordinamento interno il contenuto dell'art. 4 della direttiva (UE) 2016/343 – che ha introdotto l'art. 115 *bis* Cpp rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza»¹⁴.

L'obiettivo perseguito dal legislatore delegato è quello di contrastare il fenomeno dei c.d. provvedimenti giudiziari “colpevolisti”, mediante la previsione di uno specifico rimedio volto a consentire la correzione di atti contenenti affermazioni o valutazioni suscettibili di pregiudicare la presunzione di innocenza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, anche quando tali atti siano privi di contenuto decisorio.

Nello specifico, la disposizione di cui all'art. 115 *bis* Cpp si articola in quattro commi. I primi due individuano le categorie di provvedimenti rispetto ai quali opera il divieto di indicare come colpevole la persona sottoposta alle indagini o l'imputato prima dell'accertamento definitivo della responsabilità penale. Il terzo e il quarto comma disciplinano, invece, il procedimento per la “riparazione” dell'eventuale violazione.

Orbene, i provvedimenti contemplati dalla norma – e segnatamente nei primi due commi – possono essere ricondotti a due distinte categorie¹⁵. La prima ricomprende i «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato», rispetto ai quali indagati e imputati non possono in alcun caso essere indicati come colpevoli fino al passaggio in giudicato della sentenza. Si tratta, nella sostanza, di atti privi di contenuto decisorio in ordine alla colpevolezza e,

¹³ In dottrina, la portata dell'intervento è stata definita “etica”: così G. Canzio, *Il modello 'Cartabia'. organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in *Diritto, morale, politica del diritto* a cura di G. Arena, A. Barbano, F. Campana, D. Curir, Genova 2024, 30.

¹⁴ Tra i primi commentatori si segnalano M. Bontempelli, *Presunzione d'innocenza e riforma della giustizia penale*, in *Media Laws* 21.6.2022, 34 ss.; G. Caneschi, *Processo penale mediatico e presunzione di innocenza: verso un'estensione della garanzia?*, in *AP* 2021; G. Giostra, *Un catechismo per atei. Una prima lettura del d.lgs. n. 188 del 2021*, in *Media Laws* 4.2.2022; N. Rombi, *Riflessioni a prima lettura sul d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188: un timido restyling della disciplina a tutela della presunzione di innocenza*, in *PPG* 2022, 587 ss.

¹⁵ Sul punto v. A. Malacarne, *op.cit.*, nonché G. M. Baccari, *Le nuove norme sul rafforzamento della presunzione di innocenza dell'imputato*, in *DPP* 2022, 166.

pertanto, inidonei a definire il giudizio. Ne costituiscono un esempio i provvedimenti di archiviazione, nei quali eventuali affermazioni che attribuiscono all'indagato la responsabilità del fatto si porrebbero in evidente contrasto con la funzione e la natura stessa dell'istituto. Restano, invece, esclusi dall'ambito applicativo della norma gli «atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta a indagini o dell'imputato» (è il caso, ad esempio, degli atti con cui viene formulata l'imputazione).

La seconda categoria è costituita dai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza¹⁶», nei quali, l'autorità giudiziaria, a differenza di quanto previsto dal comma 1, dovrà attenersi a limitare i riferimenti alla colpevolezza «alle sole condizioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge richiede per l'adozione del provvedimento»¹⁷. In questa disposizione, di non agevole delimitazione¹⁸, possono farsi rientrare atti come i provvedimenti autorizzativi del giudice in materia di intercettazioni e di misure cautelari, reali o personali, e, più in generale, quelli del pubblico ministero concernenti i mezzi di ricerca della prova, quali i decreti di ispezione, perquisizione, sequestro probatorio¹⁹.

Ebbene, la novella in esame ha suscitato, fin dalla sua entrata in vigore, ulteriori perplessità, riconducibili in larga misura alla scarsa chiarezza espositiva che ne caratterizza la formulazione, profilo questo che si riflette sui margini entro i quali è possibile attivare il rimedio²⁰.

In particolare, una prima questione attiene all'esatta individuazione dei

¹⁶ Quanto agli indizi di colpevolezza, si tratta di una categoria che non dovrebbe essere considerata alla stregua delle altre, poiché rappresenta l'esito di una valutazione.

¹⁷ P. Ferrua, *op. cit.*, evidenzia come la Direttiva, nel vietare le imprudenti affermazioni di colpevolezza prima della condanna, ponga essenzialmente un problema di educazione linguistica.

¹⁸ N. Rombi, *op. cit.*, 588, segnala «le difficoltà di delimitare l'ambito applicativo delle due previsioni che tendono in parte a sovrapporsi».

¹⁹ Per questa esemplificazione v. G. M. Baccari, *op. cit.*, 167.

²⁰ Per l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, l'oscurità della norma deriva dal fatto che il legislatore si è limitato ad un «recepimento puro e semplice della formulazione dell'art.4, par. 1, della direttiva improntata tuttavia ad un tipico linguaggio internazionalistico in funzione armonizzatrice, senza un minimo di adattamento terminologico, che, alla luce delle note peculiarità dell'ordinamento processuale italiano, avrebbe certamente giovato ad una migliore determinazione degli atti e dei concetti involti». V. Corte di Cassazione, Ufficio del Massimario, *Relazione su novità normativa*, Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante: «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», n. 6, 18.1.2022, 42.

provvedimenti suscettibili di emenda. Il comma 1 della disposizione, come accennato, circoscrive espressamente l'ambito applicativo ai «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale», ponendo il problema del trattamento da riservare a quelli che, invece, entrano nel merito della responsabilità penale dell'imputato.

Ad una prima lettura, potrebbe sembrare che i provvedimenti destinati a statuire sulla responsabilità penale dell'imputato coincidano solamente con le sentenze di condanna, nelle quali il riferimento alla colpevolezza è imprescindibilmente legato all'esito del giudizio di responsabilità penale. In realtà, occorre considerare che non solo le sentenze di condanna si pronunciano nel merito della responsabilità penale, ma, volendo accogliere la classificazione corderiana suggerita dalla dottrina²¹, anche quelle di proscioglimento, pur pervenendo a una conclusione di segno opposto. Nello specifico, si tratta delle sentenze di assoluzione (art. 530 Cpp) e di quelle di non doversi procedere (art. 529 Cpp). Ora, se nelle prime risulta difficile rinvenire affermazioni anticipatorie della colpevolezza – residuando, in ogni caso, il rimedio del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), Cpp – nelle seconde, questa eventualità appare tutt'altro che remota. Si pensi, a titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui il giudice pronunci una sentenza di non doversi procedere per difetto di una condizione di procedibilità ovvero per intervenuta prescrizione, corredando la declaratoria con considerazioni idonee a presentare l'imputato come colpevole. Analoga questione si pone con riferimento alle sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell'art. 425 Cpp nell'udienza preliminare²².

Orbene, è dubbio se in tali evenienze sia esperibile il rimedio previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 115-bis Cpp – di cui si dirà più avanti – ovvero se le violazioni della presunzione di innocenza contenute in detti provvedimenti siano destinate a restare prive di tutela, salva l'esperibilità dei mezzi di impugnazione ordinari. Un'alternativa, in un'ottica orientata all'effettiva salvaguardia della presunzione di innocenza,

²¹ Così V. Aiuti, *Correzioni "estetiche" delle sentenze*, in *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza*, a cura di F. Cassibba, J. Della Torre, E. N. La Rocca, F. Zacchè, Milano 2024, 250 ss., il quale *sub nota* 3 richiama F. Cordero, *Merito (diritto processuale)*, in *NssDI*, vol X, Torino 1964, 578, spec. 580.

²² Di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione stabilendo che «Il diritto alla presunzione di innocenza, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e da quella convenzionale è da intendersi come diritto dell'assolto e del prosciolto a non essere indicato come colpevole nella decisione di proscioglimento, è tutelabile con gli ordinari mezzi di impugnazione nel caso in cui risulti violato mediante l'uso, nell'indicata pronuncia, di un linguaggio giudiziario che esprima valutazioni di "sostanziale" colpevolezza». Cass., 25.3.2025, n. 18658, in *CP* 2026, 499.

potrebbe essere quella di leggere l'inciso «provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale» come riferito ai «provvedimenti diversi da quelli di condanna»²³.

A non volere condividere il precedente ragionamento, solo le sentenze di non doversi procedere – per la natura processuale che le contraddistingue²⁴ – si collocherebbero al di fuori dell'alveo dei provvedimenti definiti “di merito”: in conseguenza, l'art. 115-bis Cpp potrebbe trovare applicazione avverso questo tipo di decisione, laddove si veicolassero affermazioni lesive della presunzione di innocenza²⁵.

Un secondo profilo problematico concerne l'individuazione dei soggetti i cui atti ricadono nell'ambito applicativo della disposizione. L'inciso relativo agli atti «diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato» potrebbe essere inteso nel senso di abbracciare tutti gli atti provenienti dai soggetti pubblici del procedimento penale, includendo, pertanto, non soltanto quelli dell'autorità giudiziaria, ma anche quelli della polizia giudiziaria. Questo nodo è stato sciolto dalla Corte Cassazione che ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma, chiarendo che gli unici atti suscettibili di emenda ai sensi dell'art. 115-bis c.p.p. sono quelli di natura giudiziaria. Dunque, secondo questo orientamento, la richiesta di correzione non può riguardare atti della polizia giudiziaria né, tantomeno, articoli di stampa, ma soltanto atti provenienti dal giudice e dal pubblico ministero²⁶.

Delineati i contorni del rimedio, è opportuno soffermarsi sulla disciplina procedimentale contenuta nei commi 3 e 4 dell'art. 115-bis Cpp. In particolare, il

²³ V. Aiuti, *op. cit.*, 251.

²⁴ Parte della dottrina, infatti, suole effettuare una distinzione tra pronunce di merito (sentenze di condanna e di assoluzione), e pronunce «meramente processuali», tra le quali si annovera la sentenza di non doversi procedere. Sul punto si veda R. Fonti, *Le sentenze conclusive del dibattimento*, in R. Adorno, R. Del Coco, C. Fiorio, R. Fonti, V. Maffeo, A. Mangiaracina, M. Montagna, L. Parlato, *Corso di Diritto processuale penale*, Firenze 2025; G. Garuti, *Il Giudizio ordinario*, in O. Dominioni, P. Corso, A. Gaito, G. Spangher, N. Galatini, L. Filippi, G. Garuti, O. Mazza, G. Varraso, F.R. Dinacci, E.M. Mancuso, C. Iasevoli, *Procedura Penale*, Torino 2025, 659; P. Tonini, C. Conti, *Manuale di procedura penale*, Milano 2025, p.837; La distinzione, tuttavia, non assume carattere assoluto, come rileva F. Siracusano, *Gli atti successivi al dibattimento*, in D. Siracusano, A. Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, *Diritto processuale penale*, a cura di G. Di Chiara, V. Patanè, F. Siracusano, Milano 2025, 739.

²⁵ Ove si accolga questa impostazione, si pone tuttavia un ulteriore interrogativo, di non secondario rilievo sistematico. Occorre, infatti, stabilire se l'attivazione del rimedio *ex art.* 115-bis Cpp sia destinata a precludere il contestuale ricorso ai mezzi di impugnazione ordinari, oppure se i due strumenti siano tra loro cumulabili. Ai fini di una possibile soluzione, potrebbero soccorrere i principi affermati dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6.11.2024, n. 1276 che individua – come si avrà modo di illustrare *infra* – nel rimedio rubricato «garanzia della presunzione di innocenza» l'unico strumento esperibile avverso i provvedimenti di archiviazione dal contenuto “colpevolista”.

²⁶ Così Cass., 27.4.2022, n. 19543, in *CEDCass.*, n. 283217.

comma 3 stabilisce che, in caso di «violazione delle disposizioni di cui al comma 1», l'interessato può, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione «quando è necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo»²⁷.

Il comma 4, invece, regola lo svolgimento del relativo procedimento, stabilendo che «sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari è competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero: questi soggetti, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalità di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4».

Anche con riferimento al procedimento di correzione si registrano talune criticità che meritano di essere esaminate.

In via preliminare, occorre rilevare che il meccanismo di correzione è espressamente circoscritto alle violazioni del solo comma 1 dell'art. 115-bis Cpp. Ne consegue che il rimedio è esperibile unicamente avverso valutazioni di sostanziale colpevolezza contenute nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione nel merito della responsabilità penale, restando, invece, esclusi dall'ambito applicativo del comma 3 i provvedimenti di cui al comma 2. Rimane, pertanto, incerta la natura prescrittiva delle indicazioni contenute in quest'ultimo comma, poiché pare che il legislatore abbia inteso dettare mere "indicazioni redazionali", invitando l'autorità giudiziaria – nei provvedimenti che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza – a contenere i riferimenti alla responsabilità entro i limiti strettamente necessari per soddisfare i requisiti di legge, senza tuttavia apprestare alcun rimedio per il caso di inosservanza.

La conseguenza pratica di tale assetto normativo è di non poco momento. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari, nell'adottare un'ordinanza applicativa di misura cautelare, si avvalga di formulazioni che travalicano i margini funzionalmente necessari all'adozione del provvedimento, addentrandosi in affermazioni "colpevoliste" non strettamente pertinenti. In tale

²⁷ Nulla è, invece, previsto per il caso di violazione della prescrizione contenuta nel comma 2 del medesimo articolo.

evenienza, il comma 3 non consentirebbe di richiedere la correzione del provvedimento mediante il rimedio in esame, evidenziando un'evidente lacuna di tutela.

Ora, volendo entrare nel merito del meccanismo correttivo, un ulteriore profilo di criticità attiene alla scelta legislativa di attribuire la decisione sull'istanza di correzione allo stesso giudice che ha redatto il provvedimento ritenuto lesivo della presunzione di innocenza. Appare, invero, difficile attendersi che il medesimo magistrato proceda, nel termine estremamente ristretto²⁸ di quarantotto ore²⁹, a una revisione integrale dell'impostazione argomentativa di un atto da lui stesso elaborato, esprimendosi in termini radicalmente diversi da quelli usati precedentemente, tanto più quando si tratti di provvedimenti particolarmente ampi e articolati³⁰. Dunque, i dubbi circa l'effettività del rimedio non si fondano, esclusivamente, su considerazioni di carattere pratico, bensì su un limite di natura strutturale, riconducibile alla fisiologica difficoltà per il decidente di prendere le distanze dalle proprie valutazioni già formulate in un provvedimento giurisdizionale.

Sarebbe stato probabilmente più coerente con le finalità della norma prevedere che sull'istanza di correzione si pronunciasse un giudice diverso, ancorché appartenente al medesimo ufficio, prevedendo al contempo un termine più congruo, idoneo a consentire un effettivo riesame del provvedimento.

Un altro profilo critico investe le garanzie procedurali apprestate dal rimedio. Il legislatore ha modellato il meccanismo di correzione sul paradigma della correzione di errore materiale, ex art. 130 Cpp, mutuandone la struttura semplificata e i termini acceleratori. Tale scelta appare, tuttavia, difficilmente giustificabile alla luce della

²⁸ Non a caso, il Consiglio Superiore della Magistratura ha evidenziato l'eccessiva brevità dei termini che il giudice è tenuto a rispettare per procedere alla correzione del provvedimento. Cfr. Pratica n. 38/PA/2021, *Parere del CSM sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali*, in *csm.it* 3 novembre 2021, 19.

²⁹ Infatti, applicando i canoni generali, il termine dovrebbe avere natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna sanzione processuale in caso di sua inosservanza. Tale conclusione appare, tuttavia, difficilmente conciliabile con la Relazione illustrativa, che lo qualifica espressamente come «termine perentorio», così palesando una discrasia tra l'intento dichiarato del legislatore e la formulazione della disposizione. Se, da un lato, un termine perentorio di quarantotto ore avrebbe rappresentato per il giudice un onere eccessivamente gravoso, dall'altro la natura ordinatoria non garantisce la tempestività della correzione.

³⁰ Basti pensare, a titolo esemplificativo, il carico di lavoro gravante sui giudici per le indagini preliminari, chiamati quotidianamente ad adottare numerosi provvedimenti caratterizzati da particolare urgenza. In tale contesto, l'ulteriore onere di riesaminare e riformulare, entro quarantotto ore, un provvedimento già adottato al fine di eliminare dichiarazioni lesive della presunzione di innocenza rischia di rivelarsi difficilmente sostenibile.

natura e della portata degli interessi in gioco: non si tratta, infatti, di emendare una mera svista redazionale, bensì di intervenire su valutazioni di merito già cristallizzate in un atto giurisdizionale, ridefinendo quelle parti e quei passaggi argomentativi dai quali emergono profili pregiudizievoli per la posizione dell'indagato o dell'imputato. La complessità dell'operazione – che si avvicina più a una riscrittura parziale del provvedimento che a una sua semplice rettifica – avrebbe richiesto un quadro di garanzie più robusto.

Sul punto, colpisce anzitutto l'assenza di qualsivoglia forma di contraddittorio: l'interessato si limita a presentare l'istanza, senza che sia prevista la possibilità di interloquire con il giudice procedente prima che questi assuma la propria decisione, né tantomeno di confrontarsi con le altre parti del procedimento. Se, da un lato, tale impostazione risponde a un'esigenza di celerità – consentendo una risposta in tempi assai rapidi –, dall'altro, essa sacrifica le garanzie partecipative che normalmente presidiano le decisioni incidenti sulla posizione processuale dell'imputato, riducendo il procedimento a una sequenza unilaterale priva degli strumenti dialettici tipici del giusto processo³¹.

Dunque, in una prospettiva *de iure condendo*, si potrebbe immaginare un procedimento capace di offrire maggiori tutele; si pensi, ad esempio, alla procedura di cui all'art. 127 Cpp che, pur configurandosi come un procedimento semplificato e privo delle solennità tipiche dei riti a partecipazione necessaria, è in grado di assicurare un contraddittorio sia pure "minimo" tra le parti³².

Un'ultima perplessità attiene al regime impugnatorio applicabile al decreto con cui il giudice si pronuncia sull'istanza di correzione. Il comma 4 dell'art. 115-bis Cpp prevede la possibilità di proporre opposizione avverso il decreto motivato emesso dal giudice procedente, senza, tuttavia, precisare se tale rimedio sia esperibile esclusivamente nell'ipotesi di accoglimento – al fine di contestare l'adeguatezza della correzione operata – ovvero anche nell'ipotesi di rigetto, allorché il giudice ritenga il provvedimento originario immune da espressioni incompatibili con la presunzione di innocenza. Il silenzio del legislatore su questo punto costituisce una lacuna di non

³¹ La soluzione accolta dal legislatore recepisce le osservazioni formulate nel corso dell'*iter* parlamentare, ove era stato evidenziato come la previsione di una camera di consiglio partecipata per tale procedimento incidentale determinasse un appesantimento ingiustificato del relativo *iter*. In tal senso si è espressa la Commissione Giustizia del Senato nel parere favorevole con condizioni del 20 ottobre 2021, con il quale è stata sollecitata l'introduzione di un procedimento più snello per la correzione delle dichiarazioni lesive della presunzione di innocenza, in www.senato.it.

³² N. Rombi, *op. cit.*, 589.

trascurabile rilievo sistematico: ove si interpretasse la norma nel senso di precludere l'opposizione in caso di rigetto, l'interessato si troverebbe sprovvisto di qualsiasi strumento di reazione avverso una decisione che, per definizione, lascia intatto il contenuto pregiudizievole del provvedimento.

Le ricadute pratiche di questa incertezza si rivelano tanto più gravi ove si consideri che la mancata correzione – indipendentemente dalla causa che la determini, sia essa il rigetto dell'istanza, l'inadeguatezza della revisione operata dal giudice o l'inerzia di quest'ultimo – comporta la conservazione di un atto recante affermazioni anticipatrici della colpevolezza, nonostante la relativa responsabilità penale non abbia formato oggetto di accertamento giudiziale.

Una simile situazione si pone in aperto contrasto con la presunzione di innocenza nelle sue molteplici declinazioni: tanto in quella di matrice tradizionale, volta a presidiare l'equità complessiva del processo, quanto in quella di più recente elaborazione giurisprudenziale, delineata dalla Corte di Strasburgo nel caso *Allen c. Regno Unito*³³, che estende l'operatività del principio alla tutela della sfera reputazionale della persona sottoposta a procedimento, garantendole protezione al di là del perimetro strettamente processuale³⁴.

In definitiva, la formulazione dell'art. 115-bis Cpp rivela una tensione irrisolta tra l'ambizione di una tutela ampia – perseguita attraverso una tecnica normativa per sottrazione, che assoggetta al divieto tutti i provvedimenti non espressamente esclusi – e la contestuale incapacità di offrire criteri sufficientemente determinati per distinguere con chiarezza i provvedimenti ricompresi nell'ambito applicativo da quelli che ne restano esclusi. Ne risulta una previsione di difficile interpretazione e ancor più difficile applicazione, attesa l'assenza di indicazioni legislative sufficientemente chiare, capaci di scongiurare il rischio di prassi applicative disomogenee e, di conseguenza, di una tutela non sempre effettiva del principio di non colpevolezza. Appare, pertanto, auspicabile un intervento correttivo, volto a delimitare con maggiore precisione gli ambiti applicativi della disposizione, il contenuto degli effetti correttivi e le garanzie procedurali spettanti all'interessato.

3. Nonostante le criticità evidenziate, il rimedio introdotto dall'art. 115-bis Cpp ha il merito di avere colmato, seppure solo parzialmente, una lacuna normativa alla quale,

³³ C. eur. GC, 12.7.2013, *Allen c. Regno Unito*, cit.

³⁴ T. Mucci, *L'effettività dell'art. 115 bis c.p.p. a tutela presunzione di innocenza, tra dimensione processuale ed extra processuale: il recente approdo della Cassazione*, in *PDP* 25 giugno 2025.

fino all'intervento del legislatore, aveva sopperito la giurisprudenza. Quest'ultima aveva, infatti, individuato nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti abnormi³⁵, ai sensi dell'art. 111 Cost.³⁶, lo strumento idoneo a ripristinare la neutralità degli atti lesivi del principio di non colpevolezza. Ciò consentiva di poter censurare in sede di legittimità – in deroga al principio di tassatività delle impugnazioni – tutti quei provvedimenti affetti da vizi molto gravi per i quali il legislatore non aveva previsto alcun rimedio³⁷.

L'introduzione della disposizione in esame ha inevitabilmente posto il problema del coordinamento tra il nuovo rimedio tipico e quello, di origine pretoria, fondato sulla categoria dell'abnormità. Ci si è interrogati, in particolare, se i due strumenti fossero destinati a convivere, potendo essere esperiti alternativamente o cumulativamente, ovvero se il procedimento di correzione avesse integralmente sostituito il precedente rimedio del ricorso per cassazione per abnormità dell'atto.

A dirimere tale questione è intervenuta la Suprema Corte³⁸ che ha definito il rapporto tra i due istituti in termini di esclusività. Nello specifico, la questione traeva origine dalla presentazione di un'istanza di correzione *ex art. 115-bis Cpp* avverso un decreto di archiviazione ritenuto lesivo del principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, comma 2, Cost. Il ricorrente, destinatario di un provvedimento di archiviazione dal tenore "colpevolista", aveva dapprima presentato istanza di correzione, dichiarata inammissibile dal G.i.p.; aveva poi proposto opposizione, rigettata con ordinanza dal Presidente del medesimo Tribunale; infine, aveva adito la Corte di Cassazione, denunciando l'abnormità del decreto e chiedendone

³⁵ A. Capone, *L'invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, Milano 2012, 229 ss.; E. M. Catalano, *Giurisprudenza creativa nel processo penale italiano e nella common law: abnormità, inesistenza e plain error rule*, in *RIDPP* 1996, 299 ss.; V. Maffeo, *L'abnormità*, in *Le invalidità processuali. Profili statici e dinamici*, a cura A. Marandola, Milano 2015, 235 ss.

³⁶ Cass. pen., 18.3.1999 n. 1560, in *ANPP* 1999, 272, in cui i giudici di legittimità hanno dichiarato «abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione da parte dell'indagato, il provvedimento di archiviazione adottato per la ritenuta presenza di una causa estintiva del reato ipotizzato, nella cui motivazione, in contrasto con la sua natura meramente dichiarativa e deliberativa, e nell'erroneo presupposto che anche in sede di archiviazione trovi applicazione la disciplina dettata dall'art. 129 c.p.p., si dia ampia dimostrazione della ritenuta configurabilità del reato anzidetto a carico del medesimo indagato, così indebitamente operando uno specifico accertamento "in malam partem" nei confronti di soggetto a carico del quale non è stata esercitata azione penale; e ciò indipendentemente dalla correttezza o infondatezza della motivazione in questione».

³⁷ T. Mucci, *op. cit.*

³⁸ Cass. 6.11.2024 n. 1276, con nota di G. Filippelli, *L'efficacia del rimedio della presunzione di non colpevolezza ex art. 115-bis c.p.p.*, in *DPP* 2025, 1051 ss.; P. Pepe, *Davvero effettiva la tutela endoprocedimentale a salvaguardia della presunzione di innocenza?*, in *PPG* 2025, 926 ss.; S. Piergiovanni, *Le potenzialità lesive dell'archiviazione: tra neutralità perduta e rimedi ineffettivi*, in *CP* 2025, 2792.

l'annullamento. È proprio in tale contesto che quest'ultima ha avuto modo di pronunciarsi sul riparto tra i due rimedi, definendone la fisionomia.

La pronuncia si colloca nel solco tracciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 41 del 2024³⁹, che aveva rimesso alla giurisprudenza di legittimità il compito di individuare il rimedio appropriato nelle ipotesi di provvedimenti di archiviazione recanti indebite valutazioni sulla responsabilità dell'indagato. Il Giudice delle leggi, in quella sede, aveva chiarito che richieste e decreti di archiviazione i quali, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini strettamente necessari, si spingano ad esprimere giudizi sulla colpevolezza dell'interessato, violano in modo eclatante tanto la presunzione di non colpevolezza quanto il diritto di difesa dell'indagato, risultando concretamente idonei a produrre – ove vengano a conoscenza di terzi – gravi pregiudizi alla reputazione e alla vita privata, familiare, sociale e professionale della persona coinvolta.

La Consulta aveva, altresì, sottolineato che l'art. 115-bis Cpp, attribuisce alla persona sottoposta a indagini un diritto immediatamente azionabile alla correzione dei provvedimenti lesivi della presunzione di innocenza.

Recependo tale sollecitazione, la Corte di Cassazione ha escluso la cumulabilità e l'alternatività dei due strumenti, affermando che l'introduzione dell'art. 115-bis Cpp ha determinato il definitivo superamento del ricorso per abnormità nelle ipotesi di provvedimenti lesivi della presunzione di innocenza. Dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, il procedimento di correzione di cui all'art. 115-bis Cpp, costituisce oggi il rimedio tipico predisposto dall'ordinamento e, in quanto tale, assorbe integralmente quello di origine giurisprudenziale, il quale conserva carattere esclusivamente residuale.

L'approdo interpretativo cui è pervenuta la Suprema Corte, pur dotato di coerenza sistematica, non è esente da rilievi critici sotto il profilo dell'effettività della tutela. La sostituzione del ricorso straordinario per abnormità con il procedimento di correzione disciplinato dall'art. 115-bis Cpp determina, infatti, un evidente ridimensionamento delle garanzie riconosciute all'indagato⁴⁰. Il controllo non è più affidato a un giudice

³⁹ C. cost., 11.03.2024 n. 41 in *GD 2024*, 12 con nota di A. Marandola, *Archiviazione per prescrizione con affermazioni di responsabilità: esclusa la sua contestabilità processuale*, in *GC 2024*, 515C.

⁴⁰ Per converso, il nuovo rimedio presenta, rispetto al previgente ricorso per abnormità, un profilo di maggiore ampiezza applicativa: l'istanza di correzione di cui all'art. 115-bis Cpp è, infatti, esperibile anche avverso gli atti del pubblico ministero lesivi della presunzione di innocenza, con competenza del giudice per le indagini preliminari. L'istituto consente, pertanto, di censurare, fatte salve le categorie di provvedimenti espressamente escluse dalla norma, non soltanto gli atti emessi dall'organo giudicante, ma anche quelli del pubblico ministero.

superiore e terzo rispetto a quello che ha emesso il provvedimento censurato, bensì allo stesso magistrato autore dell'atto; inoltre, il nuovo rimedio non produce effetti caducatori, limitandosi a consentire una correzione del provvedimento senza incidere sulla sua validità né prevedere un controllo esterno sull'adeguatezza dell'intervento.

Sotto questo profilo, la conclusione della Corte di Cassazione sembra fondarsi sull'implicita equiparazione tra due rimedi che, sul piano strutturale e funzionale, presentano caratteristiche profondamente differenti. Il ricorso per abnormità assicurava un controllo di legittimità esercitato da un organo terzo e poteva condurre all'annullamento del provvedimento, con effetti demolitori immediati. Il procedimento disciplinato dall'art. 115-bis Cpp, al contrario, attribuisce il potere correttivo allo stesso giudice autore dell'atto e si conclude con un intervento meramente emendativo, privo di effetti caducatori. Ne consegue che il nuovo rimedio, pur avendo il pregio di colmare il precedente vuoto normativo, non appare funzionalmente equivalente a quello che ha sostituito e offre una tutela strutturalmente meno incisiva della presunzione di innocenza.

4. L'insoddisfazione che, nel complesso, suscita il d.lgs. 188/2021 è destinata ad accentuarsi ove si consideri anche la dimensione mediatica che caratterizza sempre più frequentemente taluni procedimenti penali.

Se, infatti, sul piano strettamente processuale il legislatore italiano ha tentato – sia pure attraverso uno strumento non esente da ambiguità e suscettibile delle critiche già evidenziate – di rafforzare la tutela della presunzione di innocenza mediante l'introduzione del suddetto rimedio, ben diverso appare il quadro sul versante extraprocessuale.

Sotto questo profilo il legislatore è intervenuto mediante l'art. 3 del d.lgs. 188/2021 disciplinando la comunicazione istituzionale delle notizie giudiziarie agli organi di stampa⁴¹, prevedendo che la stessa debba avvenire ad opera del Procuratore della Repubblica o di un magistrato da esso designato, rispettando alcuni requisiti necessari a tutelare la presunzione di innocenza⁴². Si tratta, tuttavia, di una disciplina che, pur

Così T. Mucci, *op. cit.*

⁴¹ Oltre al d.lgs. 188/2021, la materia è stata trattata dall'art.5 d.lgs. 106/2006 e dalla risoluzione del CSM dell'11 luglio 2018 (contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale), aggiornata con delibera del 10 giugno 2026, in *csm.it*.

⁴² Sul punto G. Caneschi, *op. cit.*, 15, sottolinea come la prospettiva di una tutela effettiva della presunzione di innocenza sembri solo illusoria, in quanto ritiene che l'attribuzione al Procuratore della Repubblica del potere esclusivo di informare la stampa sia finalizzata a salvaguardare l'immagine della Procura, non quella

apprezzabile nelle finalità perseguite, affronta soltanto uno dei possibili canali attraverso i quali la presunzione di innocenza può essere compromessa, lasciando sostanzialmente irrisolto il problema ben più ampio della costruzione mediatica della colpevolezza, nonostante l'art. 5 della Direttiva (UE) 2016/343 imponga agli Stati membri di adottare «misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica».

L'ordinamento interno continua, pertanto, a registrare un evidente *deficit* di tutela, poiché nessun intervento riformatore è sinora riuscito a realizzare un effettivo bilanciamento tra il diritto di cronaca giudiziaria e il rispetto della presunzione di innocenza, intesa non soltanto quale garanzia processuale, ma anche come forma di presidio della dignità della persona.

La tensione tra questi valori non è, certo, fenomeno recente, ma ha assunto dimensioni qualitativamente nuove per effetto della proliferazione degli strumenti di diffusione dell'informazione. I *social network*, in particolare, hanno radicalmente alterato le coordinate temporali e semantiche del giornalismo giudiziario⁴³: la velocità di diffusione si è moltiplicata, mentre la qualità dell'informazione ha subito un progressivo deterioramento⁴⁴. Il criterio che governa tali strumenti non è orientato tanto alla tutela del diritto all'informazione quanto, piuttosto, alla massimizzazione delle visualizzazioni e delle condivisioni, secondo la logica di quella che è stata efficacemente definita come la «tirannia dell'*audience*»⁴⁵.

È proprio all'interno di questo mutato scenario comunicativo che trova terreno fertile il c.d. *processo mediatico*⁴⁶: un rito parallelo e spesso anticipato rispetto a quello che si svolge nelle aule di giustizia, che ne riproduce i simboli e il linguaggio senza

dell'imputato.

⁴³ Sempre più spesso le notizie vengono fatte circolare sui *social network* da soggetti neppure appartenenti agli albi professionali dei giornalisti, come evidenzia G. Caneschi, *op. cit.*, 4. In argomento si veda anche E. Scaroina, *Giustizia penale e comunicazione nell'era di Twitter tra controllo democratico e tutela dell'onore*, in *AP* 2019.

⁴⁴ Si tratta di un fenomeno che assume dimensioni globali: per un'analisi comparatistica con Francia, Spagna e Germania, si rinvia a N. Recchia, *Giustizia penale e informazione giudiziaria: spunti comparatistici per il dibattito italiano*, in *DPenCont* 2017, 129 ss.; P. Sammarco, *La presunzione di innocenza. Un nuovo diritto della personalità*, Milano 2022, 80 ss.; S. Turchetti, *Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista*, Roma 2014.

⁴⁵ E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media e fiction*, Milano 2016, 127.

⁴⁶ La fenomenologia del c.d. "processo penale mediatico" è oggetto di numerosi contributi: v., *ex multis*, E. Amodio, *op. cit.*; G. Canzio, *La presunzione di innocenza fra rito mediatico e populismo penale. Una questione (anche) di linguaggio e comunicazione istituzionale*, in *Giust. Ins.*, 7.5.2026.

G. Giostra, voce *Processo penale mediatico*, in *ED*, Annali, X, 2017, 646 ss.; V. Manes, *Giustizia mediatica. Gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna 2022.

tuttavia rispettarne le garanzie procedurali. Un fenomeno che, lungi dall'esaurirsi nello spazio dell'informazione, può incidere concretamente sul procedimento penale, giungendo talvolta a influenzare, sia pure indirettamente, la stessa valutazione giudiziale⁴⁷.

Così, l'avvio di un procedimento penale diviene il fulcro di una vera e propria spettacolarizzazione della giustizia. L'attenzione della stampa e dell'opinione pubblica non si concentra sulla fase dibattimentale – per sua natura lenta, tecnica e scarsamente spettacolare – bensì su quella delle indagini preliminari⁴⁸, privilegiando i momenti di maggior impatto emotivo, ovvero quelli immediatamente successivi all'emersione di un fatto di reato, quali l'arresto, la perquisizione, la divulgazione di intercettazioni. Proprio nella fase in cui le ipotesi investigative sono ancora in via di formazione e le garanzie difensive non hanno ancora potuto dispiegare pienamente i propri effetti, le ipotesi investigative vengono presentate come verità apparentemente incontestabili: la ricostruzione mediatica dei fatti viene proposta in forma semplificata e spesso deformata, fino a generare nella collettività una percezione anticipata di colpevolezza che non di rado si cristallizza irreversibilmente prima ancora che il procedimento abbia preso avvio nella sede propria⁴⁹.

Un ruolo determinante in questo processo è svolto dal profondo divario linguistico che separa i due piani della comunicazione. Il processo penale si esprime attraverso un registro freddo, tecnico, talora volutamente laconico, ancorato a regole logico-giuridiche rigorose che impongono cautela nell'attribuzione della responsabilità e che si sottraggono alla semplificazione⁵⁰. Il racconto mediatico, per converso, fa ricorso a un linguaggio calibrato sull'obiettivo di veicolare l'apparenza come certezza, costruito per esasperare i toni e per rispondere alle attese emotive del pubblico, in netta antitesi con le cadenze proprie della giurisdizione. È in questo scarto – tra la cautela che caratterizza la fase processuale e la perentorietà retorica del racconto mediatico – che

⁴⁷ M. Colamussi, *Il libero convincimento del giudice tra divieto di pubblicazione degli atti e diritto all'informazione*, in PPG 2021, 279ss.; G. Giostra, voce *Processo penale mediatico*, cit., 646 ss.; G. Giostra, *L'opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell'opinione pubblica*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento* (Atti del convegno, Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M. N. Miletti, Milano 2006, 529; V. Manes, *op. cit.* Da ultimo questo aspetto è stato evidenziato da E. Lupo, *Recensione a V. Manes, L'imparzialità del giudice nel turbine della "giustizia mediatica"*, *Editoriale scientifica*, 2025, in SP, 12.1.2026.

⁴⁸ E. Amodio, *op. cit.*, 131 ss.

⁴⁹ G. Giostra, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Media laws* 2018, 23 ss.

⁵⁰ C. Cupelli, *Il bilanciamento tra diritto di cronaca e dignità della persona: la dis-informazione giudiziaria e l'ingiustizia mediatica*, in *Danno resp.* 2024, 414.

si annida il meccanismo attraverso il quale la presunzione di innocenza viene sistematicamente erosa prima ancora che il giudice abbia avuto modo di pronunciarsi.

Da questo squilibrio deriva un'ulteriore conseguenza, tanto frequente quanto problematica: la frammentazione della narrazione giudiziaria. L'attenzione informativa si concentra quasi esclusivamente sul momento dell'arresto, mentre gli sviluppi successivi del procedimento raramente ricevono analoga visibilità, neppure quando si concludano con una pronuncia assolutoria. In tal modo, anche chi venga successivamente riconosciuto innocente continua spesso a essere percepito come colpevole dall'opinione pubblica. La logica dell'*audience*, infatti, privilegia la notizia dell'accusa rispetto a quella dell'assoluzione, poiché quest'ultima difficilmente soddisfa quella diffusa domanda di punizione che alimenta l'interesse mediatico. Il risultato è una sostanziale vanificazione delle garanzie processuali, con l'indagato che, come icasticamente si è detto, viene immolato «sull'altare sacrificale della responsabilità»⁵¹.

Tra le manifestazioni più gravi e, per certi versi, più insidiose di questo fenomeno si colloca la pubblicazione di immagini che ritraggono soggetti – indagati o imputati – la cui libertà personale è ristretta mediante l'utilizzo di strumenti di coercizione fisica, quali ad esempio l'utilizzo delle manette. Il soggetto ritratto in stato di arresto, ammanettato, spesso in posizioni di evidente prostrazione fisica o psicologica, viene consegnato all'opinione pubblica già insignito del marchio della colpevolezza, in una rappresentazione simbolica che anticipa e pregiudica irreversibilmente qualsiasi futura valutazione giurisdizionale⁵² e che devasta la vita personale di chi si trova a dover fronteggiare non soltanto l'esperienza processuale, ma anche il trauma dell'esposizione mediatica.

Tali episodi⁵³ non costituiscono affatto eccezioni isolate, ma rappresentano la

⁵¹ E. Amodio, *op. cit.*, 135

⁵² Sul problema della tutela dell'immagine dell'imputato *in vinculis* v. Paulesu, *La presunzione di non colpevolezza dell'imputato*, Torino 2009, 173 ss.

⁵³ La concretezza di tale pregiudizio è attestata da episodi ormai emblematici. Si pensi alla diffusione del video che ritraeva soggetti arrestati a Bari, ammanettati e ripresi contro un muro o accasciati a terra, mentre venivano loro applicate e rimosse barbe e baffi adesivi, in un contesto di evidente deumanizzazione; alle fotografie del presunto responsabile dell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ritratto bendato e ammanettato all'interno di una caserma e reso pubblico prima di qualsiasi accertamento definitivo; alle immagini dei presunti responsabili dell'omicidio di Luca Sacchi, ritratti ammanettati o stretti tra due carabinieri. Se si volge lo sguardo più indietro nel tempo, il riferimento non può che andare alle drammatiche immagini scattate durante i fatti del G8 di Genova, uno degli episodi più gravi di sospensione dei diritti fondamentali verificatisi in Italia dal secondo dopoguerra ad oggi. Proprio in quel contesto, la diffusione di fotografie e riprese contribuì a veicolare, nell'immaginario collettivo, l'immagine di numerosi soggetti – manifestanti e semplici passanti – come autori di

manifestazione di una prassi consolidata e sistematicamente reiterata, che l'ordinamento interno non è ancora riuscito né a prevenire efficacemente né a contenere in misura adeguata. La loro persistente diffusione dimostra come la tutela della presunzione di innocenza continui a scontrarsi con modalità comunicative idonee a veicolare giudizi anticipati di responsabilità, destinati spesso a radicarsi nell'opinione pubblica ben prima dell'accertamento giudiziale⁵⁴.

Questa anticipazione non è priva di conseguenze concrete sul piano delle scelte processuali: il discredito pubblico che si consolida attorno alla figura del soggetto ritratto *in vinculis* ne indebolisce la capacità di difesa e può orientarlo verso condotte processuali – quali la rinuncia al diritto al silenzio o il rilascio di dichiarazioni non pienamente libere – che non avrebbe adottato in assenza di quella pressione reputazionale esterna. Si tratta, in definitiva, di un'interferenza indiretta, ma per ciò non meno grave, sulle garanzie difensive, che si aggiunge alle lesioni già descritte e che contribuisce a delineare il quadro complessivo di inadeguatezza del sistema interno rispetto agli *standard* imposti dalla direttiva 2016/343/UE⁵⁵.

A questo quadro, già intriso di notevoli aspetti critici, si aggiunge una sfida ulteriore, destinata ad assumere un rilievo sempre maggiore: la diffusione di immagini generate mediante strumenti di intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie consentono, infatti, di creare contenuti visivi estremamente realistici raffiguranti individui in situazioni di arresto, detenzione o comunque di restrizione della libertà personale, indipendentemente dall'effettivo verificarsi di tali circostanze. Ne deriva il rischio che soggetti sottoposti a indagini – o persino del tutto estranei a procedimenti penali – vengano rappresentati con manette ai polsi o in altri contesti fortemente evocativi della colpevolezza, attraverso immagini “sintetiche”⁵⁶ idonee a generare nell'osservatore la convinzione della loro responsabilità.

condotte illecite o violente, ben prima di qualsiasi verifica giudiziaria. Se quest'ultimo caso rappresenta probabilmente il punto più estremo del fenomeno, esso rende particolarmente evidente la capacità delle immagini di anticipare e condizionare il giudizio sociale sulla persona coinvolta nel procedimento penale, sovrapponendo la percezione della colpevolezza all'accertamento processuale.

⁵⁴ Sull'anticipazione del giudizio di colpevolezza generato dalla pubblicazione di notizie da parte degli organi di stampa si veda L. Camaldo, *La pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa*, Milano 2012, 8 ss.; C. De Martini, *Cronaca giudiziaria e presunzione di innocenza*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1997, 195.

⁵⁵ L. Camaldo, *La tutela delle persone in vinculis*, in *Informazione e giustizia penale. Dalla cronaca giudiziaria al “processo mediatico*, a cura di N. Triggiani, Bari 2022, 367.

⁵⁶ S. Quattrocchio, *Nuove sfide per la giustizia penale: la rilevanza processuale di immagini e suoni sintetici*, in *Giudizio penale e intelligenza artificiale. Una riflessione sistemica*, a cura di A. Incampo e N. Triggiani, Bari 2026, 279 ss.

Il pericolo risulta particolarmente insidioso in ragione dell'elevato grado di verosimiglianza raggiunto dai sistemi di intelligenza artificiale generativa. La distinzione tra contenuto autentico e contenuto artificiale diviene sempre più difficile, se non impossibile, per il destinatario medio dell'informazione, con la conseguenza che la diffusione di immagini false potrebbe produrre effetti sulla reputazione immediati e potenzialmente irreversibili. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale non si limita ad amplificare i rischi già connessi alla divulgazione di immagini reali di persone private della libertà, ma introduce una dimensione ulteriore del problema, consentendo di «costruire» artificialmente una rappresentazione della coercizione personale anche quando nessuna immagine reale esista⁵⁷.

La lesione della presunzione di innocenza e della dignità della persona assume così una portata ancora più allarmante: non soltanto perché il pregiudizio si diffonde con rapidità e capillarità attraverso le piattaforme digitali, ma anche perché gli strumenti giuridici tradizionali, concepiti per reagire alla diffusione di contenuti autentici, appaiono oggi largamente inadeguati a fronteggiare la circolazione di immagini sintetiche, la cui origine e falsità risultano spesso difficilmente accertabili e, una volta diffuse, pressoché impossibili da eliminare integralmente dallo spazio “mediatico”.

4.1. A fronte delle insidie sin qui descritte, il sistema processuale penale si rivela sprovvisto di strumenti efficaci idonei ad arginare il fenomeno in questione. Gli interventi normativi succedutisi nel tempo, anche in attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, hanno infatti inciso soltanto su profili circoscritti, dando luogo a una tutela frammentaria e priva di un'effettiva capacità dissuasiva.

Il presidio normativo attualmente vigente in materia è rinvenibile nell'art. 114 Cpp, e segnatamente nel comma 6-bis, introdotto ad opera dell'art. 14 della l. 16 dicembre 1999, n. 479⁵⁸, che vieta espressamente la ripresa e la diffusione di immagini di soggetti

⁵⁷ Particolarmente significativo è il caso delle immagini generate dall'intelligenza artificiale che ritraggono Vladimir Putin e Donald Trump in stato di arresto o comunque sottoposti a forme di coercizione personale. Tali contenuti, poi smentiti, hanno dimostrato il livello di realismo ormai raggiunto dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa. Se la rapida identificazione della falsità è stata favorita dall'eccezionale notorietà dei soggetti coinvolti, non altrettanto può dirsi per le persone comuni, rispetto alle quali la verifica dell'autenticità dell'immagine potrebbe rivelarsi assai più problematica, amplificando il rischio di lesioni irreparabili alla reputazione, alla dignità personale e alla stessa presunzione di innocenza.

⁵⁸ In data 23 dicembre del 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il d.lgs., 10 dicembre 2024, n. 198 recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della

sottoposti all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica⁵⁹, e nel comma 6-ter⁶⁰, aggiunto nell'art. 114 c.p.p. con d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198, il quale vieta la pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare⁶¹.

Volendo soffermarsi sul divieto di pubblicazione di immagini, bisogna evidenziare che il comma 6-bis dell'art. 114 Cpp costituisce l'unico presidio normativo specificamente dedicato a tale profilo. La disposizione si prefigge lo scopo di «porre freno alle forme di spettacolarizzazione della giustizia da tempo invalse nella cronaca giudiziaria»⁶², vietando la diffusione, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, dell'immagine del soggetto in una condizione particolarmente umiliante, quale quella di chi si trova ammanettato o comunque sottoposto ad altro mezzo di coercizione fisica⁶³.

La disposizione, tuttavia, sconta un evidente limite strutturale, poiché il divieto non è assistito da alcuna sanzione specifica. L'unica conseguenza è contenuta nell'art. 115, comma 1, Cpp, il quale configura un illecito disciplinare soltanto quando il fatto sia «commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti

presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

⁵⁹ A. Massaro, *Il divieto di pubblicazione di atti e di immagini*, in *Le recenti modifiche al codice di procedura penale, I, Le innovazioni in tema di indagini e di udienza preliminare* a cura di L. Kalb, Milano, 2000, 221; A. Presutti, *Libertà d'informazione e tutela dell'immagine nel contesto della novella del 1999*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 232; G. Spangher, *Divieto di pubblicazione dei soggetti in vinculis*, in *DPP*, 2000, 181.

⁶⁰ Le restanti disposizioni dell'articolo sono infatti prevalentemente finalizzate alla tutela della segretezza delle indagini e del corretto svolgimento del procedimento, perseguendo interessi che solo indirettamente si riflettono sulla salvaguardia della dignità, della reputazione e della riservatezza della persona sottoposta a procedimento penale.

⁶¹ L'esame delle problematiche connesse al nuovo divieto di pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali meriterebbe una trattazione autonoma, che esula dai limiti del presente contributo. Sul tema, tra i tanti, M. Dinapoli, *Prime riflessioni sul decreto legislativo n. 198 del 10 dicembre 2024*, in *Dir. giust. cost.*, 16 gennaio 2025; L. Giordano, *Il divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali in G.U.*, in *Quot. Giur.*, 24 dicembre 2024; G. Giostra, *Vietare la pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare: una proposta funzionalmente e sistematicamente in difficoltà di senso*, in *SP* 7 ottobre 2024; F. Porcu, *Il divieto di pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali: il nuovo art. 114 c.p.p. fra restyling e restaurazione*, in *DPP* 2025, 569 ss.; A. Zampini, *Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: una scelta politica censurabile e costituzionalmente repressibile*, in *QuestG*, 13 dicembre 2024.

⁶² N. Triggiani, *Segreto processuale e divieto di pubblicazione* (diritto processuale penale), *cit.*, 1086.

⁶³ È interessante segnalare che la pubblicazione delle immagini ritraenti il soggetto ammanettato, oltre ad essere lesiva della dignità della persona coinvolta nel procedimento penale, si rivela spesso assolutamente non necessaria sul piano dell'informazione. Sul punto A. Presutti, *Libertà di informazione e tutela dell'immagine nel contesto della novella del 1999*, in *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, a cura di F. Peroni, Padova 2000, 231.

una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato».

L'ambito applicativo della sanzione risulta, dunque, circoscritto a categorie determinate di soggetti⁶⁴, con la conseguenza che restano privi di qualsivoglia risposta sanzionatoria proprio coloro che maggiormente traggono vantaggio dalla violazione del divieto – gli editori di periodici, i titolari di emittenti radiotelevisive – nonché, più in generale, chiunque operi al di fuori dei circuiti professionali regolamentati e che è in grado di assicurare una diffusione più ampia e immediata, come avviene tipicamente per coloro che svolgono la propria attività nell'ambito dei *social network*. La norma, quindi, risulta priva di effettività, finendo per legittimare implicitamente, nella prassi, le condotte che formalmente intende vietare.

A tale disposizione si affianca, sul piano deontologico, il Testo unico dei doveri del giornalista⁶⁵, che impone il rispetto della presunzione di non colpevolezza e vieta la pubblicazione di immagini lesive della dignità della persona, riconoscendo una tutela specifica ai soggetti che si trovano in stato di detenzione. Anche questo sistema, tuttavia, mostra evidenti limiti applicativi, poiché le sanzioni disciplinari⁶⁶ risultano scarsamente applicate e, comunque, inidonee a esercitare un'effettiva funzione preventiva. Va inoltre rilevato che, sebbene l'art. 115 Cpp faccia salve le sanzioni

⁶⁴ Nella *Relazione al progetto preliminare del codice di procedure penale*, in *G.U.*, 24 ottobre 1988, 97, vengono indicati come possibili autori della violazione: magistrati, personale giudiziario ausiliario, personale della polizia giudiziaria, avvocati, procuratori e professionisti in genere, periti e consulenti tecnici, giornalisti e pubblicitari, ecc.

⁶⁵ Il Testo unico dei doveri del giornalista, all'art. 8, dedicato alla "Cronaca giudiziaria e processi in tv", dispone che «Il giornalista: a) rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza. In caso di assoluzione o proscioglimento, ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online; b) osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale; c) evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d'indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti; d) nelle trasmissioni televisive rispetta il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono – comunque diversi dalle parti che si confrontano nel processo – garantendo il principio di buona fede e continenza nella corretta ricostruzione degli avvenimenti; e) cura che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell'evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi».

⁶⁶ Le sanzioni disciplinari applicabili ai giornalisti sono regolate dall'art. 13 della l. 3 febbraio 1963, n. 69, che le articola in quattro tipologie graduate per gravità: avvertimento, censura, sospensione e radiazione. Tali misure sono irrogabili esclusivamente nei confronti dei soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro dei praticanti. Sul piano procedimentale, l'accertamento delle violazioni del Testo unico dei doveri del giornalista e l'adozione delle eventuali misure correttive sono riservati alla competenza di un apposito Comitato costituito presso l'AGCOM, ferma restando la competenza esclusiva dell'Ordine dei Giornalisti quanto all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei propri iscritti. L. Camaldo, *La tutela delle persone in vinculis*, cit., 373.

previste dalla legge penale – ammettendo in astratto il concorso tra sanzione disciplinare e sanzione penale –, nell'ipotesi di violazione del divieto di pubblicazione dell'immagine del soggetto in manette non risulta applicabile né la fattispecie di cui all'art. 684 Cp, che fa espresso riferimento ad atti e documenti del procedimento penale, né quella contenuta all'art. 615-bis, comma 2, Cp, la quale presuppone l'illecita captazione di immagini attinenti alla vita privata mediante accesso ai luoghi di privata dimora. Ne consegue che la ripresa e la diffusione dell'immagine del soggetto ammanettato non integrano, di regola, alcuna fattispecie criminosa, con conseguente carenza, allo stato, di un presidio sanzionatorio per la condotta in esame⁶⁷.

Sul versante civilistico permane la possibilità di ricorrere all'art. 10 c.c., ottenendo l'inibitoria e il risarcimento del danno per pubblicazione dell'immagine fuori dai casi consentiti dalla legge; si tratta, tuttavia, di una tutela necessariamente successiva alla diffusione del contenuto e, pertanto, incapace di impedire che il pregiudizio si produca e si diffonda.

In questa materia è intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, il quale ha precisato che il giornalista, nel diffondere immagini documentanti operazioni di arresto, deve conformarsi sia ai parametri generali in materia di trattamento dei dati – tra cui quello che impone di acquisire le informazioni in modo lecito e corretto e di diffonderle previa valutazione della loro essenzialità rispetto alla notizia riferita – sia al principio specifico posto a tutela della dignità dei soggetti sottoposti ad arresto, principio che è alla base delle limitazioni sancite dall'art. 114, comma 6-bis, Cpp⁶⁸. Dopo qualche anno, il Garante è tornato a pronunciarsi sulla questione, affermando che la pubblicazione di immagini di persone con manette ai polsi è illecito anche se le immagini sono state diffuse tramite un video pubblicato dall'Arma dei carabinieri, precisando che la sola pixellatura delle manette e dei polsi delle persone arrestate, i cui volti risultano invece chiaramente visibili, non è sufficiente ad assicurare il rispetto, da parte del titolare del trattamento dei divieti⁶⁹.

È, dunque, evidente come il complesso degli strumenti sin qui esaminati –

⁶⁷ L. Camaldo, *La tutela delle persone in vinculis*, cit., 374.

⁶⁸ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 18 maggio 2012, n. 1900914, in www.garanteprivacy.it. Nel caso di specie, erano state diffuse le immagini dell'arresto di soggetti indagati, effettuato dai Carabinieri nell'ambito di un'operazione antimafia. Il Garante ha rilevato che la diffusione in chiaro delle immagini relative all'arresto – comprendenti riprese in primo piano di soggetti anche semisvestiti all'interno della propria abitazione privata, nel momento dell'irruzione delle forze dell'ordine – fosse incompatibile con il quadro normativo vigente e con il rispetto della dignità umana.

⁶⁹ Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, 25 febbraio 2021, n. 85, in www.garanteprivacy.it.

disciplinari, penali e civilistici – non sia idoneo, né singolarmente né nella loro combinazione, ad arginare efficacemente le prassi distorte descritte.

In questo quadro merita, infine, attenzione il profilo relativo alle immagini generate mediante strumenti di intelligenza artificiale che, come anticipato, rappresenta la nuova frontiera della potenziale violazione della presunzione di innocenza. La diffusione di tali immagini sintetiche potrebbe in astratto essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 612-*quater* Cp, rubricato «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale»⁷⁰ che punisce chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini alterate mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, l'applicazione di tale disposizione presuppone la previa verifica della natura sintetica del contenuto diffuso, operazione che – come si è già osservato – si rivela, nella prassi, particolarmente complessa e, per un comune utente, talvolta persino impossibile. Ove detto accertamento risulti praticabile, la condotta di diffusione di immagini sintetiche lesive della presunzione di innocenza troverebbe una risposta sanzionatoria significativamente più incisiva rispetto ai meri divieti disciplinari sin qui analizzati; ma si tratta di un percorso applicativo ancora incerto e tutt'altro che consolidato.

Proprio questa perdurante inadeguatezza del sistema interno – incapace di arginare la prassi dello *show* dell'arresto nelle sue forme tradizionali e ancor più in quelle emergenti – non è rimasta inosservata a livello europeo. Non sorprende, pertanto, che la Commissione europea abbia avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, denunciando l'insufficienza dei meccanismi previsti dal diritto interno a garantire un rispetto effettivo della presunzione di innocenza così come delineata dalla direttiva 2016/343/UE. In particolare, sul versante specifico della comunicazione mediatica, il recepimento italiano della direttiva si è rivelato sostanzialmente monco: nessun intervento organico ha accompagnato la disciplina del divieto di pubblicazione

⁷⁰ Art. 612 *quater* Cp - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale: «1. Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate». Per un'analisi sul nuovo reato v. B. Fragasso, *Profili penalistici dell'intelligenza artificiale: osservazioni a prima lettura*, in *SP* 2025, n. 10, 157 ss.; A. Milione, *Il diritto penale alla prova dell'intelligenza artificiale: alcune riflessioni intorno all'art. 612-*quater* c.p.*, in *GP* 15 maggio 2026. Per una prospettiva processul-penalistica si veda S. Quattrocchio, *op. cit.*, 290 ss.

di immagini coercitive, né è stata introdotta alcuna forma di tutela realmente dissuasiva. Ciò nonostante, il legislatore nazionale non sembra aver ancora tratto le conseguenze necessarie da tale rilievo, con il risultato che i rilievi posti a fondamento della procedura d'infrazione rischiano di restare – almeno nel breve periodo – privi di riscontro.

5. Le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti inducono a interrogarsi sull'effettiva capacità dell'ordinamento di garantire una tutela adeguata alla presunzione di innocenza e, conseguentemente, sulle possibili direttrici di un futuro intervento riformatore.

Occorre anzitutto riconoscere che nessuna modifica normativa è in grado, da sola, di assicurare il pieno rispetto di tale principio. La presunzione di innocenza costituisce, infatti, non soltanto una regola giuridica, ma anche un valore culturale che richiede una diffusa consapevolezza sociale del significato e della funzione che essa svolge all'interno dello Stato di diritto. In assenza di tale consapevolezza, qualsiasi intervento legislativo rischia di rimanere confinato ad una dimensione puramente formale.

Ciò nondimeno, l'esistenza di un problema culturale non può tradursi in un argomento volto a giustificare l'inazione del legislatore. Al contrario, proprio le criticità emerse negli ultimi anni dimostrano la necessità di rafforzare gli strumenti di tutela attualmente disponibili.

Sotto questo profilo, deve essere certamente apprezzato lo sforzo compiuto dal legislatore con l'introduzione dell'art. 115-bis Cpp, rubricato «Garanzia della presunzione di innocenza». Tuttavia, al di là del titolo – certamente evocativo – dal punto di vista pratico lo strumento non registra un impatto apprezzabile, come emerge dalle criticità già evidenziate nei paragrafi precedenti.

La norma rischia così di assumere i tratti di una mera proclamazione di principio, più vicina a un manifesto celebrativo che a un presidio effettivamente operativo⁷¹, configurandosi, nei fatti, come una trasposizione pedissequa del contenuto della direttiva 2016/343/UE, priva di quel minimo sforzo interpretativo che sarebbe stato necessario per adattarne i contenuti alle peculiarità del sistema processuale interno. A

⁷¹ M. Cazzaniga, *Teoria e prassi della presunzione di non colpevolezza: la Corte costituzionale tra divieto di rinuncia alla prescrizione per l'indagato e neutralità delle indagini preliminari*, in RIDPP, 1.9.2024, 1209 ss., definisce tale rimedio un mero “palliativo”, a causa della mancata interiorizzazione del principio della presunzione di innocenza. In questo senso si veda anche G. Caneschi, op. cit., 891 ss.; G. Varano, *Un garante dei diritti delle persone sottoposte ad indagine e processo*, in Dir. Dif., 1.12.2021, 779 ss.

ciò si aggiunge l'oscurità della disciplina, che avrebbe richiesto quanto meno una relazione illustrativa più chiara e dettagliata, capace di orientarne l'applicazione.

Rimane aperta, dunque, la questione se la scelta del legislatore sia stata dettata dalla sola necessità di scongiurare una procedura di infrazione ovvero da un più meditato intento di rendere effettivo il principio in questione. In ogni caso, l'auspicio è che le criticità emerse in sede applicativa costituiscano il presupposto per un intervento correttivo capace di chiarire i punti più controversi della disciplina in esame, dotando, al contempo, il sistema di strumenti realmente efficaci. In questa prospettiva, potrebbe prendersi in considerazione, tra l'altro, un coordinamento tra il rimedio di cui all'art. 115-bis Cpp e il ricorso per cassazione per abnormità – oggi precluso alla luce degli sviluppi giurisprudenziali sopra esaminati – il quale, a differenza del nuovo strumento di correzione, consentiva di ottenere l'annullamento senza rinvio dell'atto lesivo della presunzione di innocenza, con la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero o al giudice competente⁷².

Sul versante extraprocessuale, il problema si presenta di natura strutturalmente diversa e di assai più difficile soluzione. Come sopra evidenziato, l'attenzione del legislatore si è limitata alla fase processuale, lasciando del tutto scoperta la dimensione extraprocessuale e, in particolare, quella preprocessuale, ove il pregiudizio alla presunzione di innocenza si manifesta con maggiore frequenza e con conseguenze spesso irreversibili. Qui non si tratta di migliorare un istituto già esistente, ma di elaborare rimedi *ex novo*, atteso che quelli attualmente disponibili si rivelano strutturalmente inadeguati allo scopo.

La prassi distorta della pubblicazione di immagini che ritraggono persone private della libertà personale mediante l'utilizzo di mezzi di coercizione fisica, e più in generale del c.d. "processo mediatico", si fonda su dinamiche economiche e comunicative consolidate, dalle quali trae vantaggio una fetta crescente del giornalismo, o "paragiornalismo", contemporaneo. A questa logica contribuisce una pluralità eterogenea di soggetti – giornalisti, editori, opinionisti, divulgatori e "esperti mediatici" di varia provenienza⁷³ – ciascuno dei quali, per parte propria, concorre a lacerare quel "velo" di protezione che la presunzione di innocenza dovrebbe garantire

⁷² T. Mucci, *op. cit.*

⁷³ La questione è stata sollevata di recente anche dall'associazione dei criminologi, costretta a pubblicare una nota di stigmatizzazione nei confronti di coloro che, all'interno della categoria, alimentano il circuito del processo mediatico; si tratta di una presa di posizione che testimonia la gravità del fenomeno. Cfr. Comunicato stampa della Società Italiana di Criminologia (SIC) dal titolo *I "criminologi mediatici" non sono criminologi*, del 31 marzo 2026, *SP* 9.4.2026.

all'indagato e all'imputato.

Si impone, pertanto, un intervento normativo urgente. Pur nella piena consapevolezza che il diritto penale non può costituire la risposta a qualsiasi condotta socialmente dannosa, non può ignorarsi che i meri divieti privi di sanzione – come quello contenuto nell'art. 114, comma 6-bis, Cpp – si rivelano del tutto inefficaci, anche laddove la loro violazione sia formalmente qualificata come illecito disciplinare. Dunque, sarebbe necessario introdurre una disciplina che preveda conseguenze specifiche per la violazione del divieto di pubblicazione di immagini lesive della dignità umana, estesa a tutti i soggetti coinvolti nel circuito della diffusione dell'informazione, indipendentemente dalla loro appartenenza a categorie professionali regolamentate o dalla loro qualità di dipendenti pubblici⁷⁴.

Sotto il profilo riparatorio, potrebbe essere previsto un meccanismo di rettifica qualificata e di rimozione immediata dei contenuti pregiudizievoli, accompagnato dall'obbligo di risarcire il danno arrecato, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie che il Garante per la protezione dei dati personali ha già irrogato, in talune circostanze, nei confronti di testate giornalistiche.

Merita, infine, particolare attenzione la prospettiva di un rimedio di natura compensativa, costruito sul principio della pubblicità speculare: l'obbligo, per le testate e le emittenti che abbiano violato la presunzione di innocenza, di pubblicare le condanne penali, le sentenze civili di risarcimento, le sanzioni disciplinari e i provvedimenti del Garante adottati nei loro confronti, con una visibilità comparabile a quella originariamente attribuita alla notizia lesiva. Una simile misura – che potrebbe tradursi, per la stampa, in una pagina periodica espressamente dedicata e, per la televisione, in uno spazio specifico all'interno dei telegiornali o dei principali programmi informativi – avrebbe il merito di incidere realmente sulla reputazione dell'organo di informazione sanzionato, ristabilendo un equilibrio effettivo rispetto alla violazione originaria. Sarebbe, in altri termini, non già una rettifica marginale sepolta tra le pagine interne, ma uno strumento di riequilibrio simbolico capace di

⁷⁴ Tra le possibili direttrici di riforma meriterebbe attenzione l'introduzione di una disciplina specificamente dedicata alla diffusione di immagini lesive della presunzione di innocenza. In particolare, potrebbe essere prevista una fattispecie sanzionatoria applicabile a chiunque diffonda immagini raffiguranti persone sottoposte a misure di coercizione fisica limitative della libertà personale, corredata da un trattamento sanzionatorio proporzionato e realmente dissuasivo. Una simile soluzione consentirebbe di superare gli attuali limiti dell'art. 114, comma 6-bis, Cpp, estendendo la tutela non soltanto ai rapporti con gli operatori professionali dell'informazione, ma anche alle condotte poste in essere da privati attraverso i *social network* e le piattaforme digitali, oggi tra i principali veicoli di diffusione di contenuti suscettibili di compromettere la presunzione di innocenza.

restituire, almeno in parte, la dignità compromessa del soggetto ingiustamente presentato come colpevole⁷⁵.

In conclusione, l'avvio della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia non costituisce soltanto un monito istituzionale, ma rappresenta un'occasione che il legislatore non dovrebbe lasciarsi sfuggire. Le deficienze strutturali nella trasposizione della direttiva 2016/343/UE – sul piano della tutela sia endoprocedimentale, sia, e soprattutto, extraprocedimentale – non sono emendabili in via interpretativa, né colmabili attraverso il solo strumento giurisprudenziale: esse richiedono una risposta normativa organica, consapevole della complessità dei beni in gioco.

La presunzione di innocenza non è una garanzia tecnica destinata ad operare esclusivamente entro i confini del processo. Essa esprime, più profondamente, una scelta di civiltà giuridica: quella di non trattare l'individuo come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata accertata con sentenza irrevocabile. Quando tale garanzia viene sistematicamente erosa nella sfera pubblica – attraverso il processo mediatico, la diffusione di immagini lesive della dignità personale, la costruzione narrativa della colpevolezza prima ancora dell'esercizio dell'azione penale – il pregiudizio che ne deriva non è soltanto individuale, ma investe la credibilità stessa dell'ordinamento e la fiducia dei consociati nelle istituzioni della giustizia.

È, dunque, auspicabile che le criticità emerse in sede applicativa e le sollecitazioni provenienti dall'ordinamento eurounitario inducano il legislatore a intervenire nuovamente su tali profili con l'attenzione e il rigore che la posta in gioco inequivocabilmente esige: la dignità della persona, l'effettività dei diritti fondamentali e la tenuta dello Stato di diritto.

⁷⁵ Sul punto merita di essere segnalata la recente approvazione, in prima lettura, da parte della Camera dei deputati – nella seduta del 28 maggio 2026 – della proposta di legge A.C. 632-A, recante «Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento», la quale introduce l'articolo 144-ter nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003. Il testo prevede che «su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato proscioltto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva oppure online, che abbia dato notizia» del procedimento penale o di informazioni oggetto del procedimento stesso, «è tenuto a dare pubblicità ai provvedimenti favorevoli con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale, senza oneri per l'interessato». In caso di inadempimento, questi potrà rivolgere una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, il quale deciderà entro i cinque giorni successivi, potendo ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento. Atto del Senato n. 1919, consultabile in [senato.it](https://www.senato.it).